

Special Assist

Fiscal
Assist
2014



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

SPECIALE

**LEGGE N. 50 DEL 28/3/14,
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 4 DEL 28/1/14,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE E
RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO, NONCHÉ ALTRE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA E DI
RINVIO DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI TRIBUTARI E
CONTRIBUTIVI
(G.U. SERIE GENERALE N.74 DEL 29/3/14)**

*** LE MODIFICHE SONO IN CORSIVO**

<p>Regolarizzazioni dei capitali detenuti all'estero Presentata la norma sulla cosiddetta "voluntary disclosure", riguarda la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all'estero e avviene attraverso una richiesta spontanea del contribuente. Non è un condono.</p>	<p>Art. 1 <i>(Le disposizioni soppresse)</i></p>
<p>Soggetti interessati sono le persone fisiche e i soci di società di persone che non hanno dichiarato redditi di capitale percepiti all'estero, per violazioni dell'obbligo di dichiarazione commesse fino al 31/12/13.</p> <p>Presentazione della domanda la richiesta di ammissione deve essere presentata entro il 30/9/15.</p> <p>Procedura di collaborazione volontaria al momento della richiesta il contribuente è tenuto ad esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi 10 anni in termini di interessi, dividendi, plusvalenze. Sono regolarizzabili le posizioni fino al 31/12/13. La collaborazione volontaria deve riguardare tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento alla data della presentazione della richiesta. La <i>disclosure</i> non è ammessa se la richiesta viene presentata dopo che il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale. È previsto un contraddittorio individuale con l'Agenzia delle Entrate per individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero.</p> <p>Sanzioni è prevista una riduzione delle sanzioni amministrative comminate per l'omessa dichiarazione nel modulo RW delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (che ordinariamente vanno dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi degli investimenti all'estero o delle attività all'estero non dichiarati. Se investimenti e attività sono collocati in Paesi a fiscalità privilegiata la sanzione aumenta da un minimo del 6% ad un massimo del 30%).</p> <p>Per la semplice regolarizzazione la sanzione è ridotta di un quarto. La sanzione si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni, oppure se si rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere le informazioni al fisco italiano.</p> <p>Inoltre, chi partecipa alla regolarizzazione spontanea non sarà perseguibile per omessa o infedele dichiarazione. Per i comportamenti fraudolenti (fatture o dichiarazioni false o altri artifici) la pena è ridotta fino alla metà.</p> <p>Versamento è previsto in un'unica soluzione. La procedura di collaborazione volontaria si chiude con l'avvenuto versamento. Termini di versamento:</p>	

- le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 218/1997 — entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero;
- le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto,
- oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione — entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 472/1997.

Non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 241/1997.

Accertamenti in corso — la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione (o soggetti a lui solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato) ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività oggetto di emersione.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Mancato versamento delle somme — se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona.

L'Agenzia delle entrate notificherà, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31/12 dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

Modalità applicative — saranno disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero — è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Rischi — si può andare incontro a un'eventuale accertamento dell'Agenzia delle entrate. Se le disponibilità all'estero derivano da redditi mai dichiarati in Italia si deve tenere conto della possibilità di accertamento di tali redditi con conseguente richiesta delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.

Altro rischio riguarda la possibilità che l'Agenzia possa accertare eventuali redditi derivanti dagli investimenti e dalle attività estere che non siano stati dichiarati in Italia, così come potrebbe accertare l'IVIE non pagata.

Le maggiori imposte, interessi e sanzioni conseguenti a tali accertamenti non beneficiano di alcuna riduzione specifica, se non quella ordinariamente prevista per la definizione agevolata delle sanzioni e per l'acquiescenza oltre che per l'eventuale procedura di accertamento con adesione.

Scongiurate le detrazioni Irperf

Abrogati i commi 575 e 576 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 che prevedevano l'aumento del gettito IRPEF in virtù di un taglio delle detrazioni.

In particolare, le norme abrogate prevedevano che entro il 31/01/14 dovevano essere adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art.15 Tuir (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.), tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate previste.

Le coperture per il mancato gettito verranno dall'incremento degli obiettivi minimi della revisione della spesa già contemplati nella legge di stabilità.

Art. 2, co. 1
(Le disposizioni confermate)

Special Assist

<p>Differimento dei termini per l'assicurazione obbligatoria</p> <p>Per il 2014 sono differiti al 16/5/14 i seguenti termini relativi a disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi al primo (che normalmente deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce) e il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente; • la comunicazione, da parte del datore di lavoro dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte; • il pagamento di premi speciali di cui all'art. 42 D.P.R. n. 1124/1965, diversi dai premi speciali unitari artigiani. 	<p><i>Art. 2, co. 3 (Le disposizioni confermate)</i></p>
<p>Concessione governativa su stazioni radioelettriche</p> <p>Per stazioni radioelettriche di cui all'art. 160 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni Elettroniche) si intendono, ai fini dell'applicazione della tariffa sulle concessioni governative per la licenza di impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.</p>	<p><i>Art. 2, co. 4 (Le nuove disposizioni confermate)</i></p>
<p>Reintrodotta la soglia di 10.000 euro per la compilazione del quadro RW</p> <p>Introdotta un'altra ipotesi di esclusione dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, di investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia.</p> <p>Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ora non sussistono in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (ipotesi previgente); • depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro (nuova ipotesi). 	<p><i>Art. 2, co. 4bis (Le nuove disposizioni)</i></p>
<p>Zone colpite da calamità naturali e da eventi atmosferici della provincia di Modena e del Veneto</p> <p>Nei Comuni nella provincia di Modena colpiti dall'alluvione di 17/1/14 e già colpiti dal sisma del 2012 e in alcuni comuni del Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30/1 al 18/2/14, sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 17/1 e il 31/10/14, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 17/1/14 ed il 31/10/14.</p>	<p><i>Art. 3 Le disposizioni modificate)</i></p>

Special Assist

Comuni interessati - Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro **e comuni del Veneto indicati nell'allegato al provvedimento.**

Soggetti interessati - persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17/1/14 (**30/1 per i comuni del Veneto**) avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori suddetti.

Termini di pagamento già scaduti - non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto al 29/1/14, se versati entro il **31/10/14.**

Altri adempimenti sospesi – sono, inoltre, sospesi fino al **31/10/14:**

- i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 29 D.L. n. 78/2010, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
- i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

Esclusioni - le disposizioni sulla sospensione non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.

Modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi – saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Città di Modena e comuni del Veneto - per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, **nonché per i territori dei comuni del Veneto (indicati in allegato al provvedimento)** l'applicazione delle disposizioni è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda **o dei terreni agricoli**, verificata dall'autorità comunale.

I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni suddetti e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31/12/14, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.